

# Formazione dei datori di lavoro. Accordo in Conferenza Stato-Regioni

---

23 Dicembre 2011

Come è noto, nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione purchè abbia espletato il percorso formativo e di aggiornamento definito, in attuazione dell'art. 34 del D.Lgs n. 81/2008, da uno specifico accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Nella riunione del 21 Dicembre u.s. tale accordo è stato approvato e, nell'allegare il testo del documento, se ne fornisce sintesi.

L'accordo si articola in dodici punti e due allegati.

## - **Punto 1. Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento.**

Si segnala che rientrano tra i soggetti formatori, senza necessità di ulteriore accreditamento, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici. Tali organismi possono effettuare direttamente le attività formative e di aggiornamento o avvalersi di strutture formative di loro diretta emanazione.

## - **Punto 2. Requisiti dei docenti.**

In attesa di norme specifiche sui formatori, per ora è richiesto che essi possiedano esperienza almeno triennale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro (quali professionisti e/o docenti).

## - **Punto 3. Organizzazione dei corsi.**

I corsi devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) individuazione di un responsabile del progetto formativo (che può essere anche il docente);
- b) numero di partecipanti massimo pari a 35;
- c) tenuta di un registro presenze;
- d) assenze ammesse fino ad un massimo del 10% del monte orario complessivo.

## - **Punto 4. Metodologia di insegnamento e apprendimento.**

Si raccomanda il maggior coinvolgimento possibile dei discenti e si prevede la possibilità di utilizzazione di metodi di formazione a distanza (e-Learning) per parte del percorso formativo (modulo giuridico e modulo gestionale).

## - **Punto 5. Articolazione del percorso formativo.**

Il settore delle costruzioni è considerato a livello di rischio alto e la durata del corso è fissata in 48 ore (v. all. II).

Il corso prevede una articolazione in 4 moduli: normativo, gestionale, tecnico e relazionale; per ciascun modulo l'accordo Stato-Regioni definisce i contenuti.

**- Punto 6. Valutazione e certificazione.**

Alla fine del percorso formativo è prevista una verifica di apprendimento mediante un colloquio o un test; la verifica è di competenza del docente o del responsabile del processo formativo.

In caso di mancato superamento della verifica di apprendimento il responsabile del progetto formativo definirà le modalità di recupero.

Vengono definiti i contenuti minimi degli attestati di frequenza da rilasciare a coloro che hanno superato il percorso formativo.

**- Punto 7. Aggiornamento.**

Per il settore delle costruzioni è previsto un corso di aggiornamento con periodicità quinquennale (5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione in G.U. dell'accordo in oggetto) della durata di 14 ore..

L'obbligo di aggiornamento si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di formazione previsti prima del presente accordo (vedi D.M. 16.01.1997) nonché per coloro che si siano avvalsi della norma transitoria (vedi art. 95 D.Lgs n. 626/94) che statuiva, fino al 31 Dicembre 1996, l'esenzione dai corsi.

Gli esonerati hanno tempo 24 mesi per frequentare il corso di aggiornamento.

**- Punto 8. Diffusione delle prassi.**

**- Punto 9. Crediti formativi.**

Sono esentati dall'obbligo di frequenza al corso coloro che hanno partecipato ai corsi di formazione di cui al D.M. 16.01.1997, gli esonerati in virtù dell'art. 95 del D.Lgs. n. 626/94, nonché coloro che abbiano già frequentato i corsi per RSPP di cui all'accordo Stato-Regioni pubblicato sulla G.U. del 14.02.1996, n. 37.

**- Punto 10. Adempimento degli obblighi formativi in caso di esercizio di nuova attività.**

Si fissa in 90 giorni dall'inizio dell'attività la data ultima per poter completare il percorso formativo.

**- Punto 11. Disposizioni transitorie.**

Sono esentati dall'obbligo di frequentare i corsi di formazione i datori di lavoro che, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo in oggetto, abbiano partecipato ai corsi di formazione di cui al D.M. 16.01.1997.

**- Punto 12. Aggiornamento dell'accordo.**

Allegato I. Formazione via e-Learning.

Allegato II. Individuazione delle categorie di rischio.

Non appena l'accordo sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sarà nostra cura darne tempestiva comunicazione.